

COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 10 gennaio 2018

N. 357

OGGETTO: Utilizzo del volontariato nelle attività e servizi della P.A. – Istituzione del “Registro dei volontari di ausilio all’Ente – InsiemeCittà”. Approvazione regolamento.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di gennaio in Chieti, alle ore 8.30, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97 , (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio on line di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria di 1^a convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 26 consiglieri e assenti 7

	P.	A.
1) Aceto Liberato		X
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario	X	
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo		X
9) Di Iorio Alessio	X	
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco		X
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania	X	
15) Febo Luigi	X	
16) Ferrara Pietro Diego	X	

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta	X	
18) Giammarino Anna Teresa	X	
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro	X	
21) Melideo Roberto		X
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico		X
24) Rapposelli Nicola	X	
25) Ricciardi Clara	X	
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco	X	
28) Sablone Renata		X
29) Tacconelli Donato		X
30) Troiano Mario	X	
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto – Sindaco	X	

Presiede Nicoletta DI BIASE, presidente vicario.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco	X	
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore	X	
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore	X	
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore	X	
LUISE	Valentina	Assessore		X
SALUTE	Maria Rita	Assessore	X	
VIOLA	Antonio	Assessore		X

Seduta del 10 gennaio 2018

Delibera n. 357

OGGETTO: Utilizzo del volontariato nelle attività e servizi della P.A. – Istituzione del “Registro dei volontari di ausilio all’ente – InsiemeCittà”. Approvazione regolamento.

IL VICE PRESIDENTE Nicoletta DI BIASE pone in discussione la proposta di delibera in oggetto di iniziativa del cons. Bruno Di Paolo:

Prego Consigliere Di Paolo Bruno.

DI PAOLO Bruno:

Grazie Presidente. Con l’approvazione che credo ci sarà di questa Delibera il Comune di Chieti si andrà a dotare di uno strumento, a mio avviso, molto importante al servizio dei cittadini per quanto concerne l’attività del volontariato quale contributo personale che ogni cittadino può dare alla Pubblica Amministrazione e alla propria collettività.

Io voglio ringraziare... (Intervento f.m.) scusate, io ho ascoltato tutti quelli che hanno parlato, sarebbe anche buona educazione magari se ascoltaste anche il sottoscritto, se non volete almeno abbiate la bontà di fare silenzio.

Intanto desidero ringraziare tutti, proprio tutti perché se è vero come è vero che io sono stato il promotore di questa Delibera, è anche vero che tutti quanti i Consiglieri e gli appartenenti alla Commissione preposta hanno contribuito al miglioramento, a far sì che questa Delibera arrivasse oggi con la condivisione almeno per i componenti della Commissione in maniera compatta.

Ma in particolar modo voglio ringraziare il Consigliere Mario De Lio perché veramente si è speso affinché questa Delibera andasse all’approvazione oggi, con il contributo chiaramente di tutti, e l’ha fatto dimostrando una volontà di partecipazione sua personale ma anche difendendo quelle che sono le prerogative dei componenti della Commissione.

Per questo io dico che quando il Consigliere, non per difenderlo, Mario De Lio convoca una Commissione non è per rubare il gettone, mi spiace che adesso il Sindaco è uscito, l’affermazione del Sindaco è molto grave perché conoscendo sia nel rispetto dei ogni Consigliere Comunale ma soprattutto nel rispetto del Consigliere De Lio che di tutto si può accusare tranne che di convocare le Commissioni in maniera strumentale per prendere i soldi.

Detto questo ed entrando nel merito di questa Delibera si andrà ad approvare un Regolamento che permette a tanti cittadini che non si riconoscono in associazioni precostituite a livello nazionale, di dare un supporto personale alle attività di questa Amministrazione.

Un’attività fatta personalmente dai cittadini in maniera completamente gratuita, dove è nata anche in Commissione qualche perplessità? Perché è vero che in tante altre città già questo Regolamento è stato adottato e già esiste un albo del volontariato.

Però in queste altre città l’assicurazione personale che comunque è obbligatoria veniva fatta direttamente dall’Amministrazione, abbiamo avuto delle difficoltà a far passare

segue n. 357

questo ragionamento all'interno di questa Amministrazione e all'interno della Commissione, per cui abbiamo optato per istituire l'albo ma è a carico del volontario farsi una propria assicurazione.

Abbiamo proposto, sempre in accordo con il Consigliere De Lio, questo Regolamento in maniera sperimentale per due anni, perché intanto vogliamo vedere se effettivamente poi quelle persone che dicono di voler dare una mano sono effettivamente poi un numero considerevole oppure sono soltanto delle chiacchiere delle persone che magari a chiacchiere vorrebbero dare un supporto ma poi nella realtà hanno altri impegni.

Comunque poi verificare fra un paio di anni l'effettiva corrispondenza e anche magari successivamente la possibilità di istituire un capitolo di spesa per poter dare noi l'aiuto e quindi pagare l'assicurazione ai volontari.

Dove saranno destinati i volontari d'ausilio alla Pubblica Amministrazione?

Saranno impiegati per finalità di carattere sociale, intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa relativa agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, secondo nelle finalità di carattere civile rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura e terzo nelle finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area di promozione e valorizzazione della cultura del patrimonio storico e artistico delle attività ricreative, sportive e turistiche.

Quindi guardate bene se notate lo specchio di interesse per i cittadini è molto ampio.

I requisiti per essere iscritti all'Albo, residenza chiaramente nel Comune di Chieti, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego e assenze di condanne penali.

Per i cittadini extracomunitari invece dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

I volontari che saranno inseriti in questo Albo saranno impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi tenuto conto della loro disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e progressive esperienze personali.

Quindi compatibilmente con gli altri impegni i volontari presteranno la propria opera in 5 ore mensili e il monte ore del volontariato potrà essere superiore o inferiore alle 5 ore mensili purché concordato con il Dirigente.

Questo a dimostrazione del fatto che non è che se il Dirigente non ha la possibilità o la necessità di potersi avvalere del volontario il singolo volontario la mattina si presenta al Comune e può andare a dire "io voglio lavorare", no!

Tutte le attività del volontario devono essere organizzate insieme al Dirigente e in base alle necessità li convoca e in base alle esperienze personali li adibisce ai singoli settori.

Io chiedo formalmente a tutti quanti, così come è successo in Commissione, di approvare all'unanimità questo Albo del volontario che è un'azione di civiltà e di saggezza politica.

Durante l'intervento del cons. Bruno Di Paolo è uscito il cons. Marco Di Paolo. I presenti sono 25.

segue n. 357

VICE PRESIDENTE Di Biase:

Grazie Consigliere Di Paolo. Ci sono interventi? Prego Consigliere Marzoli.

MARZOLI:

Grazie Presidente. Sulla partecipazione anche questo provvedimento va in quella direzione, Bruno sei sempre stato nella tua attività un sostenitore del coinvolgimento dei cittadini vale quello che ho detto prima, quindi sostegno da parte nostra, vedremo quanto poi nella realtà su qualcosa che va ancora oltre perché non è solo un'attività consultiva, è un'attività proprio fisica, tecnica e amministrativa si riuscirà a raggiungere il risultato.

Una domanda avevo non so se rivolgerla direttamente a te, c'era un parere del Dirigente che era favorevole e poi con un tratto di penna... (Intervento f.m.) corretto in sfavorevole, è stato superato, volevo solo avere questa delucidazione... (*sovrapposizione di voci*) me lo conferma il collega De Lio che lavora bene in Commissione ed anche in Consiglio.

Grazie Presidente.

VICE PRESIDENTE Di Biase:

Grazie Consigliere Marzoli. La parola al Consigliere De Lio, prego.

DE LIO:

Grazie Presidente. Io ritengo che la Commissione interamente ha lavorato per due o tre volte sull'argomento cercando di superare tutte le criticità che in Commissione erano venute fuori da parere del Dirigente e da questioni sollevate dal sottoscritto riferite ai costi che eventualmente il Comune potesse andare a fare.

Proprio per questo insieme tutti quanti in Commissione abbiamo trovato le soluzioni a questo, non a caso la Delibera è stata modificata in più parti e in più occasioni.

Io ritengo il lavoro fatto dalla Commissione sulla scia dell'impulso dato da Bruno Di Paolo un'ottima cosa, utile a tutti coloro che effettivamente vogliono fare volontariato e non si immedesimano in una associazione.

Quindi da parte nostra il voto favorevole alla Delibera e invito tutti a votarla così come è stata votata in Commissione.

VICE PRESIDENTE Di Biase:

Grazie Consigliere De Lio. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Costa.

COSTA:

Grazie Presidente. Volevo confermare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia perché questa è anche una dimostrazione che quando si cerca di lavorare in sinergia con la Commissione e in Commissione il voto anche a livello dell'assise comunale è sicuramente favorevole.

Questo per ribadire che anche prima si poteva uscire con un voto unanime però non c'è stata la compartecipazione al ritiro, per cui mi dispiace ma su questo pacchetto noi saremo favorevoli.

segue n. 357

VICE PRESIDENTE Di Biase:

Grazie Consigliere Costa. Non ci sono altre dichiarazioni di voto procediamo quindi con la votazione, prego Segretario.

Il Vice Presidente, quindi, pone a votazione per appello nominale la proposta di delibera di cui all'oggetto e, all'esito del voto, la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti	24 (esce Troiano)
votanti	23
favorevoli	23 (Argenio, Costa, Costantini, D'Arcangelo, De Lio, Di Biase, Di Iorio, Di Paolo B. D'Ingiullo, Donatelli, Febo, Ferrara, Fusilli, Giammarino, Marino, Marzoli, Micomonaco, Rapposelli, Ricciardi, Rispoli, Russo, Vitale e Zappalorto)
Non part.	1 (il Sindaco)

A questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g., il Vice Presidente scioglie la seduta.

Sono le ore 11.35

La delibera approvata, quindi, è la seguente:

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- tra le tendenze di modernizzazione dei sistemi amministrativi più diffuse e ampiamente condivise nelle democrazie avanzate, un posto di rilievo spetta certamente al principio di sussidiarietà. Ciò nel duplice senso di un indirizzo volto a far sì che le funzioni amministrative vengano assolve al livello più prossimo alle comunità ed ai fruitori diretti (c.d. sussidiarietà verticale), ma anche in quello che porta a preferire l'affidamento della gestione dei servizi all'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, limitando in tal modo l'intervento diretto delle amministrazioni pubbliche (c.d. Sussidiarietà orizzontale);
- il principio di sussidiarietà, crescente negli anni più recenti, ha prodotto coerenti modifiche normative e a volte, come in Italia, anche degli ordinamenti costituzionali. Nel nostro Paese, infatti, come è noto, con la modifica del Titolo V

segue n. 357

della Costituzione il principio di sussidiarietà ha trovato definitivo recepimento nella Carta fondamentale, tanto sotto il profilo verticale che orizzontale, in particolare nel nuovo art. 118. Con tale passaggio normativo ha fatto ingresso nell'ordinamento civile un principio giuridico antico di alcuni secoli, ma nato e utilizzato nel contesto di un ordinamento distinto, quale quello canonistico. Vero è, peraltro, che in questo recepimento il principio ha trovato una sua ridefinizione in chiave moderna e strettamente funzionalista; laddove nell'ordinamento di provenienza aveva uno scopo di caratterizzazione ben altrimenti pregnante. La ragione della nuova fortuna della sussidiarietà, ed allo stesso tempo della sua necessaria ridefinizione, è strettamente collegata al nuovo ruolo dei poteri pubblici nell'età della governance; un ruolo di orientamento e indirizzo dell'azione dei diversi attori sociali nell'espletamento di ogni attività di interesse collettivo, piuttosto che di gestione di specifiche "utilità pubbliche", fornire ai cittadini, in precedenza, in una modalità burocratica e standardizzata, diversa da quella dei fornitori "di mercato". Se questo è vero, occorre dunque prendere atto del fatto che, dei due già citati concetti di sussidiarietà, quello che maggiormente caratterizza il nuovo modo di essere e di agire dei poteri pubblici è quello orizzontale, ovvero quello, come detto, ispirato alla volontà di sfruttare le potenzialità del libero agire dei corpi sociali e degli individui ai fini del benessere collettivo;

Considerato che già la Costituzione Italiana nel novellato art. 118, comma 4, sancisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base della sussidiarietà quale diritto insito nelle persone che costituiscono e si identificano in una comunità;

Accertato che la Legge quadro sul volontariato (L. n.266 del 11 agosto 1991) ne definisce i caratteri generali e che, come già detto, con l'introduzione della sussidiarietà lo stesso legislatore ha inteso ampliare l'attributo di volontarietà anche a cittadini che intendono svolgere attività o servizi per conto della Pubblica Amministrazione in modo del tutto gratuito;

Ritenuto che lo Statuto del Comune di Chieti al TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI all'articolo 49 partecipazione popolare, comma 1

segue n. 357

e 2, non fa altro che esprimere l'intenzione di incentivare i cittadini a forme di volontariato nei servizi volti al miglioramento della vita personale, civile e sociale anche per la Pubblica Amministrazione cogliendo in modo sottile le già previste intenzioni del Legislatore Nazionale;

Valutato che nel "Programma per favorire la partecipazione dei cittadini all'azione Amministrativa", approvato con delibera del Consiglio Comunale del 27.3.2006 n.212, si fa esplicito riferimento ad una crisi della Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale che a livello locale, che si manifesta sul versante della legittimazione delle politiche pubbliche, ma anche nella conoscenza e nella gestione della cosa pubblica, trovandosi nella difficoltà di rispondere in modo efficace alla mission istituzionale ha inteso ridare slancio all'immagine dell'amministrazione pubblica attraverso la condivisione di responsabilità come sancita dal predetto Titolo V della Costituzione riaffermando cioè il possibile ricorso alla sussidiarietà e conseguente vita amministrativa partecipata da parte del cittadino;

Visto che già alcuni Comuni Italiani, cogliendo il favore normativo ed il senso intenzionale del Legislatore nel favorire la partecipazione del cittadino alla vita Pubblica Amministrativa in via sussidiaria, hanno inteso avviare questa forma di cooperazione volontaria con l'intento di utilizzare i volontari come ausilio del personale in forza all'ente nell'espletamento delle attività e servizi propri;

Preso atto dello Stato in cui versano le casse Comunali e, di conseguenza, della necessità di mantenere una oculata gestione delle risorse economiche della finanza locale e del personale in servizio;

Verificato e provato che esiste la volontà di sussidiarietà da parte dei cittadini, nella forma di volontariato, nel fungere d'ausilio all'Amministrazione Pubblica nell'espletamento di attività e servizi tecnici, amministrativi ed operativi;

Stabilito che vi è la coscienza critica del cittadino che intende promuoversi partecipando attivamente all'attività dell'Amministrazione Pubblica, considerando anche le possibili dinamiche sociali di integrazione e riabilitazione, che lo renderebbero parte integrante della società e a sviluppare quel senso di cittadinanza comunitaria utile a creare uno stile di vita dove la partecipazione e la condivisione rappresentino la base della crescita di una comunità unita;

segue n. 357

Constatato che allo stato dei fatti non vengono riscontrate cause ostative all'adozione di un provvedimento che introduca una cooperazione tra "cittadini volontari" e l'Amministrazione Pubblica ai fine del raggiungimento degli obiettivi o mission dell'Ente;

Visto il parere espresso dal dirigente ad interim del I° Settore Affari GG reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

Di istituire un "Registro dei volontari di ausilio all'Ente – InsiemeCittà", finalizzato a favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale della città attraverso la valorizzazione del contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per migliorare l'offerta dei servizi attraverso l'apporto spontaneo dei cittadini;

Di approvare il Regolamento applicativo per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante.

oooooooooooo

ALL

COMUNE DI CHIETI

357

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Oggetto: Utilizzo del volontariato nelle attività e servizi della P.A. – Istituzione del “Registro dei volontari di ausilio all’Ente – Insieme Città”. Approvazione regolamento votato dalla VI Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 27.6.2017.

Parere previsto dall’art. 49 comma 1 d.lgs. 18.8.2000, n. 267

Il sottoscritto dott. Francesco Palumbo, nella sua qualità di Dirigente ad Interim del Settore I, rimessa ogni valutazione di merito all’Organo deliberante, esprime parere sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delibera in oggetto, per le seguenti motivazioni:

Secondo quanto riportato nel Parere Del. N. 141/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Toscana, la legge n. 266/1991 disciplina compiutamente i vari aspetti dell’esplicarsi delle attività di volontariato, e non ammette soluzioni organizzative e/o operative differenti, né esibisce lacune normative che siano bisognevoli di essere in qualche modo colmate attraverso un’attività analogico-interpretativa:

“..... da tale sistema si evince chiaramente che:

(a)l’attività di volontariato è svolta solo nell’ambito di apposite organizzazioni, aventi determinate caratteristiche strutturali e funzionali;

(b)le pp.aa. possono avvalersi di volontari solo ed esclusivamente nel quadro di specifiche convenzioni stipulate con le relative organizzazioni, rectius con quelle tra di esse che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, siano iscritte in specifici registri regionali.


E’, dunque, da ritenersi escluso in radice un autonomo ricorso delle pp.aa. a prestazioni da parte di volontari “a titolo individuale”, perché la necessaria “interposizione” dell’organizzazione di volontariato iscritta nei ridetti registri regionali, ben lungi da inutili e barocchi formalismi, vale - a salvaguardia di interessi che sono di “ordine pubblico” e che come tale non ammettono deroghe od eccezioni di sorta - ad assicurare, da un lato, che lo svolgimento dell’attività dei volontari si mantenga nei rigorosi limiti della spontaneità, dell’assenza anche indiretta di fini di lucro, della esclusiva finalità solidaristica, dell’assoluta e completa gratuità; e, dall’altro, che resti ferma e aliena da ogni possibile commistione la rigida distinzione tra attività di volontariato e attività “altre” (cfr. “La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.”, cit.); e, dunque, ad evitare che da parte delle pp.aa. si dia luogo - anche soltanto praeter intentionem - ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive delle regole sul reclutamento e l’utilizzazione del personale (concorso pubblico, contratto di lavoro, rispetto dei cc.cc.nn.ll., tutele e garanzie del lavoratore) e foriere nel tempo financo di preconstituire pretese, ancorché infondate, di stabilizzazione di rapporti pregiudizievoli per gli assetti e gli equilibri della finanza pubblica. Ne è confermata la rigida distinzione - quanto alla copertura assicurativa dei volontari (cui dev’essere provveduto sempre, anche allorché non si operi, previa convenzione, a favore di una pp.aa.) - tra il soggetto tenuto a stipulare il contratto di assicurazione, che è e deve sempre essere l’organizzazione di volontariato (cfr. “Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti...”), ed il soggetto sul quale, nel caso di convenzione ex art. 7 l. n. 266/1991, deve gravare il relativo peso economico della copertura, che è “elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata” (art. 7,

comma 3). Orbene, da quanto sin qui rilevato e considerato si deve necessariamente concludere che non solo non è possibile estendere a volontari che prestino la propria opera in favore di pp.aa. regole, istituti e provvidenze dettate per i lavoratori dipendenti; ma che una attività di volontariato in favore di pp.aa. non è neppure legittima, e quindi possibile, al di fuori dei precisi e rigorosi schemi operativi dettati dalla l. n. 266/1991 come dianzi ricordati. E' superfluo aggiungere che alla stregua di dette conclusioni il prospettato schema di regolamento comunale, che si discosta in radice dalle previsioni della legge n. 266/1991, non è conforme alla legge e perciò non può essere legittimamente approvato

26/9/2017

firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.



357

COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

“InsiemeCittà”

Approvato con deliberazione nr. del Consiglio Comunale in data __/__/__

INDICE

357

- ART.1 - PRINCIPI GENERALI;
- ART.2 - OGGETTO E FINALITA'
- ART.3 - DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO
- ART.4 - IDENTIFICAZIONE DEGLI AMBITI D'INTERVENTO
- ART.5 - GRATUITA' DELLA PRESTAZIONE DEL VOLONTARIO SINGOLO
- ART.6 - REQUISITI E MODALITA' DI ISCRIZIONE PER I CITTADINI
- ART.7 - FORMAZIONE REGISTRO VOLONTARI, TENUTA E AGGIORNAMENTO
- ART.8 - ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARIO
- ART.9 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
- ART.10 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI
- ART.11 - RIMBORSI
- ART.12 - RINUNCIA, REVOCA E CANCELLAZIONE
- ART.13 - TESSERINO, MEZZI E ATTREZZATURE
- ART.14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'
- ART. 15 – RICONOSCIMENTI
- ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE

▪ **ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

Il Comune di Chieti istituisce il registro Comunale dei Volontari al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti al registro Comunale dei Volontari.

L'Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di strumento attuativo del principio stabilito all'art. 53 dello Statuto comunale e, in tal senso, ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente Regolamento che disciplina sia l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato che il registro Comunale dei Volontari, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge (L. 266/91).

• **ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'**

Il Comune di Chieti, con il presente Regolamento, intende disciplinare la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, volti alla realizzazione del bene comune.

L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni persona può intraprendere in piena autonomia l'attività di volontario a favore dei singoli ed enti, sia pubblici che privati.

L'attività di volontariato da parte delle organizzazioni e/o associazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali specifici regolamenti in vigore nell'Ente.

L'Amministrazione comunale non può, in alcun modo, avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

L'amministrazione, nell'adozione del presente regolamento, persegue le seguenti finalità :

- applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Chieti,
- favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale della città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la promozione della città.

Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo dei servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune che rimangono legati alle norme e regolamenti specifici.

▪ **ART. 3 - DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO**

In conformità agli artt. 1 e 2 della Legge n. 266/91 ed alla L. R. n. 37/93, il volontariato viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini o da associazioni e organizzazioni.

Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro.

Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4, nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e da eventuali specifici Regolamenti in vigore nell'ente.

E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.

L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato.

▪ **ART. 4 - IDENTIFICAZIONE DEGLI AMBITI D'INTERVENTO**

L'Amministrazione potrà utilizzare il servizio del volontariato in tutti gli ambiti di interesse pubblico di competenza del Comune e non espressamente vietate o riservate dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto Comunale e da Regolamenti da esso adottati in materia.

Il Volontariato può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.

I servizi nei quali si ritiene di poter prevedere l'esplicazione delle attività socialmente utili sono indicativamente:

- a) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- b) finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
- c) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari determinando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

▪ **ART. 5 - GRATUITA' DELLA PRESTAZIONE DEL VOLONTARIO SINGOLO**

Per attività di volontariato singolo deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito al singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerate rapporto di lavoro dipendente, né essere considerate come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

L'attività dei singoli volontari non può quindi essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della prestazione.

▪ **ART. 6 - REQUISITI E MODALITA' DI ISCRIZIONE PER I CITTADINI**

Tutti i residenti nel Comune di Chieti, previa compilazione e consegna della relativa domanda, potranno iscriversi nel Registro dei volontari per le finalità ed ambiti dei precedenti Artt. 2 e 4.

Il ruolo di volontario potrà essere esercitato da disoccupati, inoccupati, immigrati regolari, persone

destinate al reintegro sociale, pensionati per invalidità e disabili purché idonei all'attività per la quale fanno richiesta di iscrizione. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività, l'Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

All'atto della presentazione della domanda, l'aspirante volontario dovrà possedere i seguenti requisiti:

- ✓ Residenza nel Comune di Chieti;
- ✓ Età non inferiore ai 18 anni compiuti;
- ✓ Idoneità psico-fisica accertata a mezzo del medico curante; da richiedersi a discrezione del dirigente del settore in cui il volontario viene impiegato;
- ✓ Assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- ✓ I cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

In allegato alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato il Curriculum del richiedente comprensivo dell'indirizzo di posta elettronica, numero telefonico e foto tessera.

▪ **ART. 7 - FORMAZIONE REGISTRO VOLONTARI, TENUTA E AGGIORNAMENTO**

E' istituito presso il VI Settore – V Servizio – Politiche Sociali del comune di Chieti il registro dei Volontari, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate all' art. 4.

Il registro dei Volontari è pubblicato all'Albo pretorio on line sul portale del Comune di Chieti e la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono affidati VI Settore – V Servizio – Politiche Sociali.

▪ **ART. 8 - ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARIO**

All'atto dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione fra il Comune e singoli volontari, viene sottoscritto un accordo riguardante:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connesso al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- la copertura assicurativa ;
- l'impegno a fornire ai volontari il materiale;
- l'impegno a rilasciare, su richiesta del volontario, una dichiarazione dell'opera specifica di volontariato prestata, al fine di poterla produrre come referenza in un curriculum vitae,
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e di tutela ambientale, sono gratuite e non hanno alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il personale del Comune, nell'ambito dei programmi impostati dal Comune assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo e negli orari stabiliti ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- l'impegno a segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;
- l'impegno a segnalare tempestivamente all'ufficio utilizzatore la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
- l'impegno a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo;
- l'impegno ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- la dichiarazione dell'assunzione della qualità di custode che avrà cura dei mezzi e delle attrezzature avute in affido per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario fino alla loro riconsegna;
- l'impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale .

2. La responsabilità del perfezionamento dell'accordo è in capo a ciascun ufficio utilizzatore.

▪ **ART. 9 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

Trattandosi di attività di volontariato, quindi di persone che svolgeranno servizi di carattere intellettuale o manuale in forma del tutto gratuita, i volontari inseriti nel Registro saranno impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della loro disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio competente potrà essere valutata la possibilità anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

In ogni caso, sarà cura del dirigente o responsabile del servizio, attraverso incontri individuali o di gruppo, informare e formare i volontari in modo che questi svolgano le attività a loro assegnate con modalità tecniche corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative e regolamenti specifici di settore.

Il Dirigente, o per sua vece il responsabile di settore, dovrà verificare i risultati delle attività svolte dal volontario anche attraverso incontri periodici e vigilare sullo svolgimento degli stessi mediante l'adozione delle opportune direttive affinché il servizio venga svolto con efficacia ed efficienza.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

▪ **ART. 10 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI**

Compatibilmente con i propri impegni, i volontari presteranno la propria opera, intellettuale o manuale, a favore dell'Amministrazione Pubblica per almeno 5 (cinque) ore mensili; il monte ore di volontariato potrà essere superiore o inferiore alle 5 (cinque) ore mensili purché concordate con l'Ente/Dirigente e sulla base della disponibilità del volontario.

Presi i dovuti accordi con l'Ente/ufficio Comunale sulle modalità e tempistica di svolgimento delle mansioni assegnategli, perseguendo gli obiettivi prefissi, il volontario dovrà rispettarne la programmazione.

Il volontario, nell'espletamento delle mansioni assegnategli, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

Il volontario è tenuto al segreto d'ufficio e alla riservatezza delle pratiche amministrative in cui verrà impegnato o di cui verrà a conoscenza, in maniera diretta o indiretta, nello svolgimento delle proprie mansioni; tali obblighi sono fatti salvi in tutti quei casi in cui ne corra l'obbligo morale e legale di riferire e/o denunciare alle autorità competenti situazioni "anomale o irregolari".

In caso di impedimento, per malattia od altre cause, il volontario ne dovrà dare tempestiva informazione all'ufficio Comunale competente in modo da consentire a quest'ultimo una "sostituzione al servizio".

▪ **ART. 11 - RIMBORSI**

Nessun rimborso è dovuto al volontario.

▪ **ART. 12 - RINUNCIA, REVOCA E CANCELLAZIONE**

I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti e concordati con il dirigente/responsabile del servizio.

L'Amministrazione può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità, derivanti anche dagli impegni ed obblighi assunti dal volontario di cui al precedente articolo 9, fornendone puntuale e motivata informativa all'interessato.

Nel caso in cui il volontario commetta atti, anche dolosi o colposi, che possono ledere la fiducia e l'immagine dell'Amministrazione o del cittadino, il Dirigente/responsabile potrà richiederne la cancellazione dal Registro dei volontari; è fatto salvo ogni ed eventuale rivalsa che l'Amministrazione o il cittadino potrà intraprendere nei confronti del volontario.

La cancellazione dal Registro dei volontari sarà applicata d'ufficio qualora il volontario non effettui il servizio di volontariato nei confronti dell'Amministrazione Pubblica per almeno 10 (dieci) ore nell'arco di 2 (due) anni dall'iscrizione al Registro dei Volontari del Comune di Chieti.

▪ **ART. 13 - TESSERINO, MEZZI E ATTREZZATURE**

I volontari che si iscriveranno nell'apposito Registro, a cura e spese del Comune, saranno dotati di apposito tesserino di riconoscimento che specifichi la loro condizione di Volontari Comunali.

Nei casi in cui un Volontario venga a trovarsi nelle condizioni del precedente Articolo 10, previa comunicazione ai settori d'interesse, il tesserino sarà annullato con il suo numero progressivo che non potrà essere riutilizzato per altri volontari.

Nel caso in cui il Volontario venga reintegrato nel Registro, gli sarà semplicemente assegnato il numero progressivo disponibile.

357

▪ **ART. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'**

L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi posti in essere dai volontari stessi. I volontari che collaborano con il Comune rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone e cose nell'esercizio della propria attività.

▪ **ART. 15 – RICONOSCIMENTI**

L'Amministrazione Comunale, pur nel carattere gratuito del servizio di volontariato, intende effettuare i seguenti riconoscimenti:

- ✓ Attestati di partecipazione al servizio;
- ✓ Attestati e riconoscimenti di merito nel caso in cui il volontario si sia distinto nel servizio affidatogli, producendo inconfutabili vantaggi per l'Amministrazione Pubblica in termini di risparmio ottenuto nell'impiego del volontariato, di qualità dei servizi e dei risultati ottenuti.

Gli eventuali attestati e riconoscimenti di merito potranno essere anche proposti, a favore del volontario, dall'ufficio, persona o responsabile per cui il volontario presta il proprio servizio.

La Giunta Comunale, a secondo delle disponibilità economiche dell'Ente, stabilirà quale tipo di riconoscimento poter assegnare al volontario; tale modalità sarà applicata a tutti i volontari che raggiungano i medesimi risultati o superiori.

▪ **ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera consiliare d'approvazione.

Il presente regolamento sarà sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

10/10

n. 357

Firmati all'originale

Il Vice Presidente
f.to Di Biase

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 consecutivi: dal 23 gennaio al 6 febbraio 2018.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 23 gennaio 2018



Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia

